SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2154-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati AMICI, APREA, BARTOLICH, BASSI LAGOSTENA, BATTAGGIA, BEEBE TARANTELLI, BENETTO RAVETTO, BERTOTTI, BINDI, BIRICOTTI, BOLOGNESI, BONFIETTI, BONSANTI, BRACCI MARINAI, BURANI PROCACCINI, CABRINI, CALABRETTA MANZARA, CAMOIRANO, CARTELLI, CASTELLAZZI, CAVALLINI, CHIAVACCI, COLLI, COMMISSO, CORDONI, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, DE SIMONE, FAVERIO, FINOCCHIARO FIDELBO, FROSIO RONCALLI, FUSCAGNI, de BIASE GAIOTTI, GRITTA GRAINER, IOTTI, JERVOLINO RUSSO, LAUBER, LOPEDOTE GADALETA, LORENZETTI, MAFAI, MANZINI, MARIANI, MARTINELLI Paola, MASINI Nadia, MATRANGA, MAZZETTO, MAZZUCA, MELANDRI, MOIOLI VIGANÒ, MONTECCHI, MUSSOLINI, NEGRI Magda, PARENTI Tiziana, PENNACCHI, PINTO, PIZZICARA, POZZA TASCA, PRESTIGIACOMO, PROCACCI, RINALDI, RIZZA, SBARBATI, SCOCA, SERAFINI, SERVODIO, SIGNORINO, STAMPA, STANISCI, TURCO, VALENTI, VALPIANA, VASCON, VIALE, VIGNERI, ACQUARONE, ADORNATO, AGOSTINI, AIMONE PRINA, ALBERTINI, ALOISIO, ALTEA, ANDREATTA, ANGELINI, ANGHINONI, ANGIUS, ARLACCHI, ASQUINI, AYALA, BAIAMONTE, BALDI, BALLAMAN, BAMPO, BARESI, BARGONE, BASILE Emanuele, BASSANINI, BATTAFARANO, BERLINGUER, BIANCHI Giovanni, BIELLI, BISTAFFA, BONAFINI, BONGIORNO, BONITO, BONOMI, BORGHEZIO, BOSELLI, BOSISIO, BOVA, BRACCO, BRUNALE, BUTTIGLIONE, CACCAVARI, CALLERI, CALVANESE, CALVI, CAMPATELLI, CANESI, CARLESIMO, CARLI, CASELLI, CASTELLANI, CASTELLI, CAVALIERE, CAVERI, CECCHI, CENNAMO, CERESA, CHERIO, COMINO, CONTE, D'AIMMO, D'ALEMA, DANIELI, DE BENETTI, DE JULIO, DEL GAUDIO, DEL TURCO, DE ROSA, DEVECCHI, DEVETAG, DIANA, DI CAPUA, DI FONZO, DI LELLO FINUOLI, DI ROSA, DI STASI, DOMENICI, DOSI, DOZZO, DUCA, ELIA, EMILIANI, EVANGELISTI, FASSINO, FERRANTE, FERRARA, FILIPPI, FOGLIATO, FONTAN, FORESTIERE, FUMAGALLI, GALLETTI, GALLIANI, GAMBALE, GARAVINI, GATTO, GERARDINI, GERBAUDO, GHIROLDI, GIACCO, GIACOVAZZO, GIANNOTTI, GIARDIELLO, GIBELLI, GILBERTI, GIOVANARDI, GIUGNI, GNUTTI, GORI, GRASSI, GRASSO, GRATICOLA, GRECO, GRUGNETTI, GUERZONI, GUIDI Galileo, INCORVAIA, INDELLI, INNOCENTI, JANNELLI, LA CERRA, LA SAPONARA, LA VOLPE, LEMBO, LEONI, LEONI ORSENIGO, LIA, LOMBARDO, LUCÀ, LUMIA, MALVESTITO, MALVEZZI, MANCA, MANGANELLI, MARANO, MARINI, MARTINELLI Piergiorgio, MASELLI, MASI,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

MASSIDDA, MASTRANGELI, MASTROLUCA, MATACENA, MATTARELLA, MATTINA, MATTIOLI, MENEGON, MEOCCI, MEO ZILIO, MICHIELON, MIGNONE, MIROGLIO, MIRONE, MOLGORA, MOLINARO, MONTICONE, MUSSI, NAPOLITANO, NAPPI, NARDONE, NAVARRA, NEGRI Luigi, NOVELLI, NOVI, NUVOLI, OBERTI, OCCHETTO, OLIVERIO, OLIVO, DONATO PACE, PAGGINI, PAISSAN, PAOLONI, PARISI, PECORARO SCANIO, PEPE, PERABONI, PERALE, PERCIVALLE, PERETTI, PERICU, PERINEI, PETRINI, PEZZONI, PINZA, PISANU, PIVA, PODESTÀ, POLENTA, POLLI, PORTA, PULCINI, RAFFAELLI, RANIERI, RASTRELLI Gianfranco, RAVETTA, REALE, REBECCHI, RIVERA, ROMANI, RONCHI, ROSSETTO, ROSSI Luigi, ROSSI Oreste, ROSSO, ROTONDI, ROTUNDO, RUFFINO, SALES, SANZA, SAONARA, SARACENI, SARTORI, SCALIA, SCANU, SCERMINO, SCHETTINO, SCOZZARI, SEGNI, SETTIMI, SIGONA, SITRA, SODA, SOLAROLI, SOLDANI, SORIERO, SORO, SPINI, STICOTTI, STROILI, SUPERCHI, TAGINI, TANZARELLA, TARDITI, TATTARINI, TAURINO, TOIA, TONIZZO, TORRE, TORTOLI, TRAPANI, TRIONE, TURCI, TURRONI, UCCHIELLI, UGOLINI, USIGLIO, VALIANTE, VANNONI, VELTRONI, VIGNALI, VIGNI, VIOLANTE, VISCO, VIVIANI, VOZZA, ZAGATTI, ZANI, ZEN e ZENONI

(V. *Stampato Camera n.* **2576**)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 settembre 1995

(V. *Stampato n.* **2154**)

modificato dal Senato della Repubblica il 14 dicembre 1995

(V. *Stampato Camera n.* **2576-B**)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 7 febbraio 1996

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 febbraio 1996

Norme contro la violenza sessuale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme contro la violenza sessuale

Art. 1.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*bis*. - *(Violenza sessuale)*. — Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme contro la violenza sessuale

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*ter*. - *(Circostanze aggravanti)*. – La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*quater*. - *(Atti sessuali con minorenne)*. – Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

1. *Identico:*

«Art. 609-*quater*. - *(Atti sessuali con minorenne)*. – *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Qualora gli atti sessuali di cui al primo comma, ad esclusione di quelli previsti nel numero 2), siano compiuti nei confronti di persone di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, non è punibile il soggetto che al momento del fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*quinquies*. - *(Corruzione di minorenne)*. – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*sexies*. - *(Ignoranza dell'età della persona offesa)*. – Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-*quinquies*, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Identico.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*septies*. - *(Querela di parte)*. – I delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, ultimo comma».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*octies*. - *(Violenza sessuale di gruppo)*. – La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*nonies*. - *(Pene accessorie ed altri effetti penali)*. – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa».

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*nonies* del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*decies*. - *(Comunicazione al tribunale per i minorenni)*. – Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinquies* e 609-*octies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

1. Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:

«Titolo II-*Bis* - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

Art. 734-*bis*. - *(Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale)*. - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi».

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assun-

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1».

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti».

Art. 14.

1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-*bis*».

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

Art. 15.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».

Art. 16.

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale».	